



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 109 del 12/07/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 2011, n. 1397

Piano Regionale per il Governo dei Tempi d'Attesa per il triennio 2011 - 2013.

L'Assessore Regionale alle Politiche della Salute, prof. Tommaso Fiore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate responsabile della P.O. Assistenza riabilitativa e Residenze socio-sanitarie e confermate dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e dal Dirigente del Servizio Accreditamento Programmazione Sanitaria dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità, riferisce quanto segue:

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato sul S.O. n.26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002 definisce i livelli essenziali di assistenza da garantire a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale.

Il criterio dell'appropriatezza e, quindi, anche l'erogazione delle prestazioni entro tempi appropriati alle necessità di cura degli assistiti rappresenta una componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza.

Nell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2002, Governo e Regioni hanno convenuto sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa, integrando i livelli essenziali di assistenza sanitaria già definiti con D.P.C.M. del 29 novembre 2001 con apposite linee-guida, di cui alla lettera b) del suddetto accordo.

Il D.P.C.M. 16 aprile 2002 reca le Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa, allegato 5 al DPCM 29 novembre 2001.

Nell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 luglio 2002, Governo e Regioni hanno convenuto sul documento di indicazioni per l'attuazione dell'accordo del 14 febbraio 2002 sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa.

L'articolo 52, comma 4, lettera c della Legge 289/2002 dispone che, tra gli adempimenti a cui sono tenute, le Regioni provvedano all'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana, in armonia con quanto previsto dall'accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002, sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa. A tale fine, la flessibilità organizzativa e gli istituti contrattuali della turnazione del lavoro straordinario e della pronta disponibilità, potranno essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive di

degenza. Annualmente le regioni predispongono una relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione di tali adempimenti e i risultati raggiunti.

L'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone che l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, di cui al comma 164 del medesimo articolo 1, è subordinato alla stipula di una specifica intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli, per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del contenimento della dinamica dei costi, specifici adempimenti.

L'intesa sancita dalla Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 dà attuazione all'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (repertorio atti n. 2271), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

L'articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, subordina l'accesso al concorso delle somme di cui al suddetto comma 279, tra gli altri, alla stipula di una intesa tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle Regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli:

c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all'elenco previsto dalla lettera a), con l'indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;

e) l'attivazione nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata Intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005;

f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale di governo dei tempi di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

L'articolo 1, comma 282 della suddetta legge n. 266/2005, nel quadro degli interventi per il governo dei tempi di attesa a garanzia della tutela della salute dei cittadini, ha stabilito il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni disponendo che le Regioni sono tenute ad adottare misure per regolamentare i casi in cui la sospensione dell'erogazione sia legata a motivi tecnici dandone informazione semestrale al Ministero della Salute.

La sopra richiamata intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 all'articolo 1 prevede che, per il triennio 2005 - 2007, le Regioni e le Province autonome assolvano agli adempimenti previsti dalla normativa vigente riportati nell'Allegato 1 e agli altri adempimenti previsti dalla stessa intesa, tra cui è espressamente previsto il richiamo all'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede iniziative in materia di liste di attesa, nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento.

Nella seduta del 28 marzo 2006 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è stato approvato il Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008.

La Regione Puglia ha assolto a tali adempimenti con l'adozione delle Delibere di Giunta n. 1200 del 4 agosto 2006 e n. 68 del 6 febbraio 2007, con le quali è stato definito il Piano Regionale per il Contenimento dei Tempi d'Attesa per il triennio 2006-2008.

La sopra richiamata intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 all'articolo 9 ha previsto l'istituzione presso il Ministero della Salute del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e per la

verifica della congruità tra i predetti livelli e le risorse messe a disposizione.

L'anzidetta intesa Stato-Regioni, all'articolo 12, ai fini della verifica degli adempimenti per le finalità di quanto disposto dall'articolo 1, comma 184, lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'articolo 9 della presente intesa, per gli aspetti relativi agli adempimenti riportati nell'Allegato 1, al Punto 2-lettere c), e), f), g), h), e agli adempimenti derivanti dagli articoli 3, 4 e 10 della stessa intesa.

Sono stati considerati i risultati delle attività condotte dal Ministero della Salute e dall'AgeNaS nell'ambito dei Monitoraggi previsti dal Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa 20062008.

La Legge n.120 del 3 agosto 2007 dà disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria.

L'aggiornamento del comma 5 dell'art. 50 della legge 326/2003 attraverso il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 18 marzo del 2008 ha previsto la raccolta delle informazioni relative al monitoraggio dei tempi di attesa in con attuazione di quanto previsto dal punto e) dell'articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il decreto ministeriale 8 luglio 2010 n. 135 sul "Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera, regolata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380" all'art. 1, comma 2, lett. b) prevede l'inserimento della data di prenotazione e della classe di priorità.

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 29 aprile 2010 ha siglato l'intesa sulle Linee guida nazionali del sistema CUP.

Il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 novembre 2010 ha siglato l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs 28 agosto 1997, concernente l'attività liberoprofessionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del SSN.

L'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, di cui all'articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n.266, siglata dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 28 ottobre 2010, prevede che le Regioni adottino il proprio Piano regionale entro sessanta giorni dall'emanazione delle "Linea guida per la metodologia di certificazione degli adempimenti dei piani regionali", prodotte dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Il Ministero della Salute, con nota prot. n. 0014288-P del 28/04/2011, ha emanato le "Linea guida per la metodologia di certificazione degli adempimenti dei piani regionali", prodotte dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) che le ha approvate in data 25/03/2011 ed ulteriormente modificate in data 31/03/2011.

L'Area Accreditamento, Qualità e Ricerca dell'Agenzia Regionale Sanitaria (AReS) ha formulato la proposta tecnica del Piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa.

Pertanto, si propone di approvare il Piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa per il triennio 2011-2013, che costituisce l'Allegato A e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata né di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi delle LL.RR. n. 7/97 e n. 7/2004, l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O. Assistenza Riabilitativa e Residenze socio-sanitarie, dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e dal Dirigente del Servizio Accreditamento Programmazione Sanitaria;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta, e conseguentemente:

1) di approvare l'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto, contenente il "Piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa per il triennio 2011-2013", in attuazione dell'art. 9 dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, di cui all'articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n.266, siglata dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 28 ottobre 2010;

2) di disporre che le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero-Universitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e gli Enti Ecclesiastici adottino il proprio piano attuativo aziendale, in conformità agli Indirizzi in materia di governo delle liste e dei tempi d'attesa contenuti nell'Allegato A), entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Atto sul B.U.R. della Regione Puglia;

3) di stabilire che i piani attuativi adottati dalle Aziende sanitarie locali riguardino anche le strutture private accreditate in accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale, le quali devono adeguarsi tempestivamente, per quanto di propria competenza, a quanto contenuto nel presente atto;

4) di disporre che le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero-Universitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e gli Enti Ecclesiastici inviino il piano attuativo all'Assessorato alle Politiche della Salute ed all'AReS, entro venti giorni dalla sua approvazione;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola